

N. 01199/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00503/2002 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2002, proposto da:

Immobiliare Miranese s.a.s. di Marchesin Lorenzina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Trivellato, Franco Zambelli e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni e Maddalena Morino, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.ra Civica - San Marco 4091; Regione Veneto;

nei confronti di

Azienda Servizi Mobilità s.p.a. - A.S.M., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Busetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464; Biancon Claudio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

per l'annullamento

- del protocollo d'intesa stipulato tra le Regione Veneto e il Comune di Venezia in data 17.10.1990 con cui sono stati individuati alcuni interventi prioritari nell'ambito del piano urbano dei parcheggi nel territorio del Comune di Venezia per il triennio 1989/1991;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 10.2.1992 avente ad oggetto l'approvazione del piano triennale dei parcheggi;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.10.1994 con la quale il Comune ha adottato alcune modifiche al piano triennale parcheggi;

- del parere n. 582 della Commissione Tecnica Regionale formulato nella seduta del 14.09.1994;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 185 del 31.07.1996 recante modifiche al piano triennale parcheggi;
- del parere n. 10 della Commissione Tecnica Regionale formulato nella seduta del 16.07.1997;
- dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Veneto e Comune di Venezia in data 29.01.1999;
- della D.G.R.V. n. 1182 del 13.04.1999 avente ad oggetto l'aggiornamento e la modifica delle priorità del programma triennale dei parcheggi;
- della D.C.C. n. 51 del 21.05.2001 avente ad oggetto l'affidamento ad A.S.M. s.p.a. della gestione dei parcheggi scambiatori;
- della D.C.C. n. 81 del 21.06.1999 avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Comune di Venezia e A.S.M. s.p.a.;
- della D.C.C. n. 123 del 28-29.07.1999;
- della determinazione dirigenziale n. 2783 del 31.12.1999 per il conferimento dell'incarico di progettazione esterna relativo al parcheggio "Gazzera";
- dell'avvio di sopralluogo tecnico del 18.01.2002 formulato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 2359/1865 e del decreto dirigenziale n. 28 del 16.01.2002;
- della D.G.C. n. 207 del 21.02.2001 avente ad oggetto l'approvazione del progetto preliminare dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio scambiatore "Gazzera";
- della D.G.C. n. 368 del 3.05.2002 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio scambiatore "Gazzera" e dei relativi pareri tecnici;
- del piano particellare di esproprio;
- della relazione descrittiva e del quadro economico allegati al progetto definitivo;
- del decreto di autorizzazione all'accesso ai fondi n. 33 del 3.12.2002 e della relativa comunicazione prot. n. 461070 del 4.12.2002;
- dell'avviso di convocazione per l'accesso ai fondi prot. n. 465985 del 9.12.2002;
- del decreto n. 347 del 10.10.2003 avente ad oggetto l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal parcheggio scambiatore "Gazzera";
- della D.G.C. n. 89 del 21.02.2003 avente ad oggetto la proroga dei termini di fine espropriazione e di fine lavori;
- del decreto n. 372 del 22.04.2005 avente ad oggetto la proroga dell'occupazione d'urgenza;

- della D.G.C. n. 178/2005 avente ad oggetto la proroga del termine di fine espropriazione e di fine lavori;

- del decreto di esproprio n. 102 del 22.06.2005;

- di ogni atto annesso, connesso o presupposto e per il risarcimento del danno subito;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia dell'Azienda Servizi Mobilità s.p.a.
- A.S.M. e di Biancon Claudio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 503/2002), notificato il 26 febbraio 2002 e depositato il successivo 28 febbraio, Immobiliare Miranese s.a.s., ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, concernenti il programma triennale di parcheggi del Comune di Venezia per il triennio 1989/1991 e la procedura espropriativa preordinata alla loro realizzazione.

Avverso detti provvedimenti, la ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:

I. Violazione dell'art. 32 della legge n. 142/90 prima della novella introdotta dall'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza. Vizio della funzione.

Asserisce, in proposito, che le deliberazioni consiliari relative al programma triennale dei parcheggi, in particolare la delibera n. 185 del 31.07.1996, esulerebbero dalla competenza del Consiglio Comunale.

II. Violazione dell'art. 3, comma 2 e 3, e dell'art. 6 della legge n. 122/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Erroneità di presupposto. Carenza d'istruttoria. Difetto di motivazione.

Sostiene, al riguardo, che le delibere di adozione e di approvazione del piano triennale parcheggi sono illegittime in quanto non sarebbero state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989.

III. Violazione dell'art. 14 della legge n. 798/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione della procedura.

Lamenta, in particolare, che in applicazione dell'art. 1 della legge n. 798/1984, la Commissione di Salvaguardia per Venezia avrebbe dovuto esprimere il proprio parere sul piano urbanistico dei parcheggi.

IV. Violazione della procedura sotto altro profilo.

Rileva, nello specifico, il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 50 della legge regionale n. 61/85, con riferimento alle garanzie partecipative che devono essere assicurate al cittadino.

V. Violazione dell'art. 13 della legge n. 2359/1865 e successive modificazioni ed integrazioni. Erroneità di presupposto. Difetto di motivazione.

Deduce, al riguardo, l'assenza nelle delibere di approvazione del piano triennale parcheggi, della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865.

VI. Violazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 6161/1977, così come novellato dalla legge n. 431/1985 e degli artt. 7 della legge n. 1497/1939 e 146-151 del d.lgs. n. 490/1999.

Sostiene, in particolare, la violazione della disciplina di regolamentazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico.

VII. Violazione dell'art. 10 della legge n. 865/1971. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90. Violazione della procedura. Carenza di motivazione.

Lamenta, nello specifico, che in sede di programmazione l'amministrazione comunale non avrebbe provveduto a coinvolgere i cittadini nel rispetto del principio del contraddittorio di cui alla legge n. 241/90.

VIII. Eccesso di potere per illogicità. Carenza di motivazione. Sviamento.

Contesta, in proposito, la scelta dell'amministrazione comunale in merito alla localizzazione del parcheggio.

IX. Eccesso di potere per incompetenza. Illogicità. Sviamento di potere.

Asserisce, al riguardo, l'incompetenza del consiglio comunale a disporre l'affidamento dell'opera.

X. Eccesso di potere per violazione della procedura sotto altro profilo e dei principi in tema di affidamento della progettazione. Violazione dell'art. 17 della legge n. 415 del 1998. Violazione degli artt. 50 e seguenti del d.P.R. n. 554/1999. Carenza di motivazione. sviamento di potere.

Lamenta, in proposito, che l'amministrazione comunale avrebbe affidato l'incarico relativo alla progettazione dei parcheggi previsti dal programma triennale a professionisti esterni, senza esperire preventivamente una gara ad evidenza pubblica e senza indicare i criteri e le ragioni sulla scorta dei quali i professionisti sono stati scelti.

Con successivo atto per motivi aggiunti notificato in data 8 agosto 2002, parte ricorrente ha impugnato la delibera di giunta comunale n. 207 del 21.02.2001 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera e la delibera di giunta comunale n. 368 del 3.05.2002 di approvazione del progetto definitivo, formulando avverso di esse le seguenti doglianze:

I. Eccesso di potere per incompetenza. Violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Carenza d'istruttoria. Difetto di motivazione.

Rileva, al riguardo, l'incompetenza della giunta comunale ad approvare il progetto definitivo dell'opera.

II. Violazione dell'art. 9 della legge n. 2359/1865. Erroneità di presupposto. Violazione della procedura. Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90.

Deduce, in proposito, la mancata comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

III. Violazione dell'art. 13 della legge n. 2359/1865. Erroneità di presupposto. Carenza d'istruttoria. Difetto di motivazione.

Asserisce, in particolare, la mancata indicazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni.

IV. Violazione dell'art. 200 del d.lgs. n. 267/2000. Erroneità di presupposto. Carenza d'istruttoria. Difetto di motivazione.

Lamenta, al riguardo, l'omessa indicazione della copertura finanziaria dell'opera.

Con secondo atto per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2002, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 33 del 2002 con cui sono stati autorizzati i tecnici competenti ad accedere ai fondi, l'avviso di convocazione per l'accesso prot. n. 465985 del 9.12.2002 e l'avviso di immissione in possesso prot. n. 437376 del 4.11.2003, proponendo le seguenti doglianze:

I. Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà. Incompetenza. Difetto di motivazione.

Afferma, in proposito, che l'affidamento ex delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 51/2001 della realizzazione e gestione dei parcheggi alla società A.S.M. s.p.a., avrebbe dovuto comportare che anche le operazioni di accesso ai fondi da espropriare rientrassero nella sfera di competenza della suddetta società e non già del Comune di Venezia.

II. Violazione degli artt. 3 della legge n. 1/1978 e 121 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione della procedura.

Lamenta, al riguardo, che il provvedimento di accesso ai fondi avrebbe dovuto specificare le porzioni dei mappali effettivamente interessate dall'intervento espropriativo.

III. Eccesso di potere per sviamento. Incompetenza sotto altro profilo. Violazione dell'art. 7 della legge n. 2359/1865.

Rileva, nello specifico, che l'accesso ai fondi sarebbe dovuto essere predisposto in presenza di un progetto di massima e non definitivo e che il relativo avviso avrebbe dovuto essere redatto dal Sindaco e non già dai funzionari preposti al servizio.

Con terzo atto per motivi aggiunti notificato in data 18.11.2003, parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 347 del 10.10.2003 con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree interessate

dall'esproprio e la delibera di giunta comunale n. 89 del 21.02.2003 di proroga dei termini di fine espropriazione e di fine lavori, deducendo i seguenti mezzi di gravame:

I. Violazione dell'art. 13 della legge n. 2359/1865. Erroneità di presupposto. Carenza di motivazione.

Lamenta, in particolare, la mancata indicazione dei motivi giustificanti la proroga dei suddetti termini di fine espropriazione e di fine lavori.

II. Violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza.

Rileva, nello specifico, l'incompetenza della giunta comunale a deliberare in merito alla proroga dei richiamati termini.

III. Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90. Violazione della procedura. Carenza di motivazione.

Deduce, al riguardo, che il decreto d'occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo sufficiente la comunicazione relativa alla diversa fase espropriativa.

IV. Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà. Incompetenza. Difetto di motivazione.

Asserisce, in proposito, che l'affidamento, ex delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 51 del 21.5.2001, della realizzazione e gestione dei parcheggi alla società A.S.M. s.p.a., avrebbe dovuto comportare che anche le operazioni di occupazione dei fondi rientrassero nella sfera di competenza della suddetta società e non già del Comune di Venezia.

V. Eccesso di potere per erroneità di presupposto. Mancata individuazione delle aree da occupare.

Rileva, a tale riguardo, che con riferimento al mappale 29 fg. 27 il decreto di occupazione non specificerebbe ove insista l'area da occupare ancorché minore di quella catastale.

Con ulteriore (quarto) atto per motivi aggiunti notificato in data 27 giugno 2005, parte ricorrente ha gravato la delibera di giunta comunale n. 178 del 2005 con cui è stata disposta la proroga del termine di fine espropriazione e di conclusione lavori, e il decreto n. 372/2005 con cui è stata disposta la proroga dell'occupazione d'urgenza, rappresentando le seguenti doglianze:

I. Violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/90. eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti.

Lamenta, in proposito, il ritardo con il quale è stata emanata la comunicazione di avvio del procedimento di proroga dei termini.

II. Violazione dell'art. 13 della legge n. 2359/1865. Violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti.

Deduce, al riguardo, il difetto di motivazione della delibera di proroga dei termini.

Con l'ultimo (quinto) atto per motivi aggiunti notificato in data 29 luglio 2005, parte ricorrente ha impugnato il decreto di esproprio n. 102/2005 proponendo avverso di esso le doglianze formulate con i quarti motivi aggiunti.

Chiede, infine, il risarcimento del danno subito per effetto dell'asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Venezia si è costituito per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte e concludendo per il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Azienda Servizi Mobilità s.p.a. - A.S.M., la quale ha riproposto, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 2014 la causa è stata chiamata in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa la società ricorrente, proprietaria di un'area antistante i capannoni dove essa svolge attività di carrozzeria, contesta la procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Venezia per l'acquisizione dell'area predetta, allo scopo di realizzare un parcheggio scambiatore.

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esaminare le eccezioni in rito proposte avverso la presente impugnativa, attesa l'infondatezza, nel merito, delle censure con essa dedotte.

Deve, anzitutto, essere rigettato il primo mezzo di gravame con il quale la ricorrente asserisce che le deliberazioni consiliari relative al programma triennale dei parcheggi, ed in particolare la delibera n. 185 del 31.07.1996, esulerebbero dalla competenza del Consiglio Comunale, atteso che ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) della legge n. 142/90 i programmi urbani di cui alla legge n. 122/1989 rientrano tra le competenze del consiglio comunale in quanto atti relativi a programmi di opere pubbliche.

Va, altresì, respinto il secondo motivo con il quale la ricorrente sostiene che in relazione alla delibera n. 185/1996 non sarebbero state rispettate le prescrizioni elencate nell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, posto che tale delibera consiste nella approvazione di ulteriori modifiche al programma dei parcheggi come disciplinato dalle precedenti delibere consiliari e non, come affermato nel ricorso introduttivo, nell'adozione di un nuovo progetto di parcheggi.

Parimenti infondato, è il terzo motivo con il quale si sostiene che la Commissione di Salvaguardia di Venezia avrebbe dovuto esprimere il proprio parere preventivo sull'impugnato piano urbano dei parcheggi, atteso che l'opera in questione esula dalla competenza di tale organo in quanto ubicata sulla terraferma.

Insuscettibile di essere accolto, è anche il quarto mezzo di gravame con il quale la ricorrente ha rilevato il mancato rispetto delle garanzie partecipative di cui all'art. 50 della legge regionale n. 617/1985, atteso che in vista della successiva approvazione regionale, l'impugnata deliberazione comunale di adozione del piano parcheggi (la d.c.c. n. 185/1996) è stata affissa per quindici giorni all'albo pretorio del comune proprio al fine di garantire il coinvolgimento dei soggetti eventualmente interessati ai sensi della richiamata normativa regionale.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento al quinto motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta l'assenza nelle delibere di approvazione del piano triennale dei parcheggi, della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, risultando invero *per tabulas*, dalla documentazione posta agli atti di causa, che *“l'atto di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare”* (cfr., la delibera di approvazione n. 19 del 1992).

Deve, altresì, ritenersi destituita di fondamento, la censura con la quale si lamenta la mancata indicazione dei termini di inizio e di fine lavori, atteso che detti termini sono stati espressamente indicati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, in sede di approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione del parcheggio nella delibera di giunta comunale n. 368/2002.

Del pari infondata, è la sesta doglianza con la quale si deduce la violazione della disciplina normativa dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, posto che l'area in questione non risulta sottoposta a tale tipologia di vincolo.

Non meritevole di accoglimento, è anche il settimo mezzo di gravame con il quale si deduce che in sede di programmazione l'amministrazione comunale non avrebbe provveduto a coinvolgere i cittadini nel rispetto del principio del contraddittorio di cui alla legge n. 241/90, posto che la ricorrente è stata avvisata dell'avvio del procedimento espropriativo con nota in data 1.02.2002, intervenuta prima dell'approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del consiglio comunale n. 368/2002.

Parimenti infondato, è l'ottavo motivo con il quale si contesta la localizzazione del parcheggio, atteso che le scelte amministrative circa l'adozione degli strumenti urbanistici e la destinazione delle singole aree si risolvono in apprezzamenti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o manifeste illogicità le quali, tuttavia, non si rinvergono nel caso di specie, avendo l'amministrazione comunale puntualmente motivato le proprie scelte, previa assunzione dei pareri forniti dalle autorità competenti.

Deve, altresì, essere respinta la nona doglianza con la quale si deduce l'incompetenza del consiglio comunale a disporre l'affidamento per la realizzazione dell'opera ad A.S.M. s.p.a., atteso che ai sensi dell'art. 42, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, rientra nelle attribuzioni del consiglio comunale *“l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento alla rilevata posteriorità dell'integrazione del contratto di servizio tra S.A.S.M. s.p.a. e il Comune rispetto alla delibera di affidamento, considerato che con delibera comunale n. 51/2001 si è contestualmente provveduto all'affidamento ad all'integrazione del contratto stesso.

Deve, infine, essere rigettato il decimo e ultimo motivo del ricorso introduttivo con il quale la ricorrente sostiene che l'amministrazione comunale avrebbe affidato l'incarico relativo alla progettazione dei parcheggi previsti dal programma triennale a professionisti esterni, senza esperire preventivamente una gara ad evidenza pubblica, atteso che il professionista esterno è stato individuato previo esperimento di una procedura di gara per l'assegnazione dell'incarico di progettazione.

Appurata, pertanto, l'infondatezza dei dieci motivi proposti con il ricorso introduttivo si possono passare in esame i cinque atti per motivi aggiunti.

Con il primo atto per motivi aggiunti notificato in data 8 agosto 2002, parte ricorrente ha impugnato la delibera di giunta comunale n. 207 del 21.02.2001 (di approvazione del progetto preliminare dell'opera) e la delibera di giunta comunale n. 368 del 3.05.2002, deducendo l'incompetenza della giunta comunale ad approvare il progetto definitivo dell'opera in questione, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, la mancata indicazione dei termini di inizio e compimento lavori e, infine, l'omessa indicazione della copertura finanziaria dell'opera.

Anche dette doglianze non sono suscettibili di accoglimento.

Deve, in primo luogo, essere respinta la doglianza con la quale parte ricorrente deduce l'incompetenza della giunta comunale ad approvare il progetto definitivo dell'opera in questione, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità in esso ricompresa, discende da valutazioni discrezionali e di cura dell'interesse pubblico, insuscettibili di essere ricondotte negli atti gestionali rimessi alla competenza del dirigente comunale ex art. 107 del d.lgs. 267/2000.

Deve, altresì, essere rigettato il secondo motivo con il quale si censura la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, atteso che l'attivazione del procedimento espropriativo è stato comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 107 in data 1.02.2002, la quale è intervenuta prima dell'approvazione del progetto definitivo e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del consiglio comunale n. 368/2002.

Parimenti infondato, è il terzo motivo con il quale si asserisce la mancata indicazione dei termini di inizio e di fine lavori, posto che detti termini sono espressamente riportati nella richiamata delibera n. 368/2002, ove si legge che *“la procedura espropriativa avrà inizio a decorrere dalla esecutività (della delibera) e dovrà concludersi per aprile 2002 e che i lavori avranno inizio a decorrere da luglio 2002 e si concluderanno entro luglio 2003”*.

Non meritevole di accoglimento, è anche il quarto e ultimo motivo con il quale si deduce l'omessa indicazione della copertura finanziaria dell'opera in questione, risultando, invero, detto elemento espressamente indicato nel richiamato deliberato.

Con secondo atto per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2002, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 33 del 2002 con cui sono stati autorizzati i tecnici competenti ad accedere ai fondi, l'avviso di convocazione per l'accesso prot. n. 465985 del 9.12.2002 e l'avviso di immissione in possesso prot. n. 437376 del 4.11.2003.

Anche le doglianze formulate avverso i suindicati provvedimenti appaiono destituite di fondamento.

Ed invero, per quanto riguardo l'asserita incompetenza del Comune di Venezia ad emanare il decreto n. 33/2002, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, detta competenza non poteva ricadere in capo ad A.S.M. s.p.a., in quanto nella delibera comunale n. 51/2001 di affidamento dei lavori non era stato contemplato anche tale aspetto.

Per quanto concerne, invece, le restanti censure con le quali la ricorrente assume che l'accesso ai fondi possa avvenire solo in seguito al decreto di occupazione, il Collegio non può far altro che rilevarne l'inammissibilità, in quanto formulate avverso atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.

Con terzo atto per motivi aggiunti notificato in data 18.11.2003, parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 347 del 10.10.2003 con cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'esproprio e la delibera di giunta comunale n. 89 del 21.02.2003 di proroga dei termini di fine

espropriazione e di fine lavori, deducendo la carenza di motivazione in ordine alla proroga dei termini, l'incompetenza della giunta comunale in merito a tale proroga, la mancata comunicazione del procedimento espropriativo anteriormente al decreto di occupazione e l'incompetenza del Comune di Venezia in ordine alle operazioni di occupazione dei fondi da espropriare.

Anche i suesposti mezzi di gravame sono insuscettibili di positiva definizione.

Ed invero, la motivazione su cui si fonda la contestata proroga dei termini si rinviene nella delibera di giunta comunale n. 89 del 21.02.2003, ove si legge chiaramente che *“per motivi di ordine burocratico, la realizzazione dei lavori è stata traslata di alcuni mesi; (...) si rende inoltre necessario definire con precisione l'area oggetto dell'intervento mediante redazione di frazionamento, da presentare, non appena possibile, per la sua approvazione all'ufficio Agenzia del Territorio”*.

Per quanto riguarda, invece, la dedotta incompetenza della giunta comunale a deliberare sulla proroga dei suddetti termini, è sufficiente osservare che l'art. 13 della legge n. 2359/1865 rimette tale possibilità all'autorità che li ha preventivamente fissati, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo stati indicati dalla giunta comunale con deliberazione n. 368/02, la loro modifica non poteva che provenire da tale organo.

Palesamente infondata appare, inoltre, l'affermazione in base alla quale il decreto d'occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato che detta comunicazione è stata inoltrata alla ricorrente con nota in data 1.02.2002, alla quale hanno fatto seguito le comunicazioni aventi ad oggetto le successive fasi del procedimento, tra cui la nota in data 20.10.2002 con la quale veniva notificato il decreto d'occupazione d'urgenza n. 347.

Né può porsi un problema di garanzie procedurali proprie del decreto d'occupazione d'urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è *“atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedurali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest'ultimo”* (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766).

Parimenti destituito di fondamento, è il quarto mezzo di gravame con il quale si lamenta che l'affidamento ad A.S.M. s.p.a. dei lavori di realizzazione del parcheggio avrebbe dovuto comportare che anche le operazioni di occupazione dei fondi rientrassero nella competenza della predetta società e non già dell'amministrazione comunale, atteso che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, detta competenza non poteva ricadere in capo ad A.S.M. s.p.a. in quanto nella delibera comunale n. 51/2001 di affidamento dei lavori non era stato contemplato anche tale aspetto.

Deve, da ultimo, essere rigettato il quinto motivo con il quale parte ricorrente si lamenta del fatto che il decreto di occupazione non individuerebbe con esattezza l'area da occupare, avendo in realtà detto decreto riportato tutti i terreni in questione con l'indicazione dei dati catastali e della relativa superficie.

Non meritevoli di accoglimento, sono anche i motivi proposti con il quarto atto per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente ha impugnato la delibera di giunta comunale n. 178 del 2005 con cui è stata disposta la proroga del termine di fine espropriazione e conclusione lavori, nonché il decreto n. 372/2005 con cui è stata disposta la proroga dell'occupazione d'urgenza, deducendo la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di proroga dei termini e il difetto di motivazione in ordine alla proroga stessa.

Ed infatti, la comunicazione dell'avvio del procedimento di proroga risulta *ex actis* dalla nota in data 10.03.2005, prot. n. 99531; d'altra parte, le ragioni con riferimento alle quali si è ritenuto opportuno procedere alla proroga dei suddetti termini sono state espressamente riportate nella stessa delibera di Giunta comunale n. 178/2005, nella parte in cui si è considerato che *“i tempi per l'espletamento delle formalità relative alla presa conoscenza da parte degli interessati di dette indennità (di espropriazione), la loro pronuncia in merito ed i successivi provvedimenti di pagamento o versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato, procedure tutte necessarie ai fini dell'ottenimento del decreto di espropriazione da parte della Provincia di Venezia, non consentono di ottenere tale provvedimento ablativo entro il 30/04/2005”*.

Devono, infine, essere rigettate le doglianze formulate con il quinto e ultimo atto per motivi aggiunti, atteso che con tale impugnativa sono stati riproposti i motivi di ricorso formulati nel precedente atto per motivi aggiunti, con riferimento ai quali il Collegio si è espresso per la loro infondatezza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Tenuto conto della complessità della fattispecie controversa, si rinviengono giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)